



-intimate-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 146/2020 depositata il 10.2.2020.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.01.2026 dal Consigliere Vincenzo Picaro;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati [REDACTED] (con delega dell'avvocato [REDACTED]) per parte ricorrente e [REDACTED] per parte controricorrente.

### FATTI DI CAUSA

[REDACTED] evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, la madre [REDACTED] la zia [REDACTED] e i cugini [REDACTED] nato il [REDACTED], e [REDACTED] per sentire dichiarare l'inesistenza del testamento olografo del 26.8.2006, in quanto mai scritto, datato e sottoscritto da [REDACTED] [REDACTED] zio dell'attore, deceduto il [REDACTED] e per l'effetto domandava di essere dichiarato unico erede del *de cuius*, in virtù di un precedente testamento olografo del 10.1.1986, pubblicato il 9.1.2007.

Costituitasi in giudizio, [REDACTED] chiedeva che fossero adottati i provvedimenti opportuni al fine di dare attuazione all'effettiva volontà del *de cuius*, espressa nel testamento olografo del 1986.

Si costituivano anche [REDACTED] e [REDACTED] nato nel 1970, domandando, in via riconvenzionale, di dividere i beni di [REDACTED] [REDACTED] secondo le disposizioni del suo testamento del 26.8.2006, che aveva lasciato i beni mobili ed immobili alle sue sorelle [REDACTED] ed [REDACTED] ed il denaro liquido ai tre nipoti, [REDACTED] nato nel 1975, [REDACTED] nato nel 1970 e [REDACTED] per 1/3 ciascuno, revocando in ogni caso perché successivo il precedente



testamento olografo del 10.1.1986, che aveva istituito unico erede il nipote [REDACTED] nato nel 1975, che comunque disconoscevano.

Si costituiva, infine, [REDACTED] svolgendo difese e formulando conclusioni sovrapponibili a quelle del fratello [REDACTED] nato nel 1970, e della madre [REDACTED]

Disposta CTU grafologica tesa ad accertare se il testamento del 2006 fosse stato redatto e sottoscritto dal *de cuius*, l'attore all'udienza di precisazione delle conclusioni depositava querela di falso incidentale avverso l'originale di tale documento, ed il giudice istruttore, nelle successive udienze, interpellati i convenuti sulla volontà di avvalersi del testamento del 2006 e fatto redigere dal cancelliere il verbale di deposito dell'originale del documento, autorizzava la presentazione della querela di falso incidentale, rimettendo al collegio la decisione sia sulla querela di falso incidentale e sui mezzi istruttori in essa richiesti, sia sul merito della causa.

Con la sentenza n. 1312/2015, il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale definitivamente pronunciando rigettava la querela di falso, e non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle riconvenzionali, riconosceva l'autenticità del testamento olografo del 26.8.2006, e rilevava che tale atto, essendo posteriore al testamento del 10.1.1986, aveva annullato le disposizioni con esso incompatibili in quest'ultimo contenute ai sensi dell'art. 682 c.c., disponendo l'attribuzione dei beni ereditari secondo le previsioni del testamento del 2006. Con separata ordinanza il giudice di primo grado rimetteva la causa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio di divisione.

[REDACTED] nato nel 1975, proponeva appello avverso la predetta sentenza.

Resistevano al gravame [REDACTED] [REDACTED] nato nel 1970, e [REDACTED] Si costituiva, altresì, [REDACTED] reiterando le conclusioni formulate in prime cure.



Con la sentenza n. 146/2020 del 12.11.2019/10.2.2020, la Corte d'Appello di Lecce confermava la pronuncia di prime cure, non ravvisando le denunciate irregolarità del procedimento di querela di falso e del metodo d'indagine seguito dalla CTU, dottoressa [REDACTED]. Riteneva, poi, legittimo l'utilizzo, da parte del Tribunale, delle risultanze del procedimento penale a carico di [REDACTED] [REDACTED] coniuge di [REDACTED] [REDACTED] promosso a seguito della querela di falso presentata dall'appellante in sede penale ed avente ad oggetto la falsità del testamento di [REDACTED] [REDACTED] del 2006, ciò in quanto, secondo la Corte territoriale, il Giudice di prime cure non vi aveva ravvisato alcun giudicato, ma si era limitato a tenere conto degli accertamenti effettuati in tale procedimento. Infine, la Corte adita dichiarava assorbite, dalla conferma dell'infondatezza della querela di falso incidentale, le doglianze afferenti al giudizio principale e poneva le spese di lite a carico dell'appellante.

Avverso tale sentenza [REDACTED] nato nel 1975, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette doglianze, cui [REDACTED] e [REDACTED] nato nel 1970, hanno resistito con controricorso.

[REDACTED] e [REDACTED] sono rimaste intime.

La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

In prossimità della pubblica udienza, ricorrente e controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso ex art. 348 *ter*, comma quinto c.p.c. per l'esistenza di una "doppia conforme". La suddetta disposizione, infatti, da leggersi in combinato disposto col comma precedente, limita l'inammissibilità del ricorso per "doppia conforme" alle ipotesi in cui il vizio fatto valere col ricorso sia quello dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. e



non la riferisce ai vizi indicati all'art. 360, comma primo, n. 1), 2), 3) e 4) c.p.c.

**1)** Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità e/o illegittimità della sentenza definitiva di primo grado sul subprocedimento di querela di falso incidentale, relativo al testamento olografo a firma di ██████████ del 26.9.2006, confermata dalla sentenza di secondo grado, per violazione degli artt. 221 e seguenti c.p.c. Tale violazione si sarebbe concretizzata nelle seguenti condotte:

A) interpello dei convenuti circa la volontà di avvalersi o meno del suddetto documento non effettuato nella stessa udienza del 3.12.2013 in cui l'originario attore, attuale ricorrente, aveva depositato la querela di falso incidentale, ma nella successiva udienza del 21.1.2014, dopo che alla precedente udienza del 3.12.2013 si era riservato sui rilievi formulati dai convenuti;

B) mancata pronuncia sui mezzi istruttori articolati dall'originario attore, attuale ricorrente, nella querela di falso incidentale, la cui valutazione era stata rimessa al collegio unitamente alla decisione del merito;

C) mancata decisione separata della querela di falso incidentale rispetto al merito della causa;

D) mancata sospensione del giudizio di merito in attesa della decisione sulla querela di falso incidentale;

E) mancata redazione del processo verbale di deposito dell'originale del documento impugnato di falso alla presenza del cancelliere nell'udienza di presentazione della querela di falso incidentale del 3.12.2013, o almeno in quella del 21.1.2014 in cui i convenuti avevano manifestato la volontà di avvalersi del documento, per essere stato redatto il documento in questione in un'udienza appositamente fissata allo scopo, tenutasi il 4.11.2014.

Il primo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, perché si limita a riproporre (salvo che per il punto E) il primo motivo di appello, ribadendo



le proprie tesi di censura alla sentenza di primo grado, senza confrontarsi criticamente con le ragioni addotte dalla Corte distrettuale per respingere l'impugnazione sul punto.

Con i motivi di ricorso per cassazione, infatti, la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. (vedi in tal senso, Cass. 24.9.2018 n. 22478; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 11095/2000).

La sentenza impugnata nel respingere il primo motivo di appello, infatti, ha spiegato alle pagine 11 e 12:

a) che il testo dell'art. 222 c.p.c., che si limita a prevedere che *"Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio..."* non fissa termini di sbarramento per tale incombente;

b) che, del resto, non essendo costantemente presenti personalmente in udienza le parti da interpellare, molto spesso l'incombente non potrebbe svolgersi nell'immediatezza del deposito della querela di falso incidentale;

c) che non era stato neppure rappresentato il pregiudizio che sarebbe derivato al querelante dal rinvio, ad un'udienza successiva a quella di deposito della querela di falso incidentale, dell'interpello dei convenuti sulla volontà, o meno di avvalersi del documento, non avendo l'appellante alcun interesse a fare dichiarare nulla, o improseguibile per tale ragione la querela di falso incidentale da lui stesso proposta, peraltro sulla base di una ricostruzione delle conseguenze dell'asserita violazione non prevista dalla legge, e tenuto anche conto dell'impossibilità di rinnovare l'adempimento nel rispetto dell'asserito principio della contemporaneità dell'interpello dei destinatari della querela di falso sulla volontà di



avvalersi del documento con l'avversa proposizione della querela di falso incidentale;

d) che la decisione del giudice istruttore del Tribunale di Brindisi, dopo avere autorizzato la presentazione della querela di falso incidentale, di rimettere al collegio anche la decisione sui mezzi istruttori richiesti dall'originario attore nella querela di falso incidentale, non poteva ritenersi determinante la nullità della sentenza di primo grado, perché benché il dettato normativo affidasse all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela di falso e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non era precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza del giudice istruttore non era suscettibile di passare in giudicato e poteva essere riesaminata dal collegio sia sotto il profilo dei requisiti formali, che nel merito (in proposito richiamando la sentenza n. 1110 del 22.1.2010 di questa Corte, relativa ad un caso in cui il giudice istruttore aveva rimesso al collegio senza assumere alcuna determinazione in punto di ammissibilità della querela di falso incidentale);

e) che infondata era la doglianza di mancata sospensione del giudizio di merito per effetto della proposta querela di falso incidentale in attesa della definizione del relativo subprocedimento, in quanto nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il giudice della querela di falso incidentale era competente a decidere anche il giudizio di merito, era consentita la trattazione unitaria del subprocedimento e del giudizio di merito.

Contro tale articolata ed approfondita motivazione il ricorrente non ha mosso censure specifiche, limitandosi a riproporre pedissequamente le censure già mosse alla sentenza di primo grado, continuando a sostenere la propria tesi e non spiegando le ragioni di critica alla motivazione sopra riportata.

In ordine poi alla doglianza di cui alla lettera E) sopra trascritta, relativa all'asserita violazione dell'art. 223 c.p.c. per essere stato redatto il verbale



di deposito del testamento olografo impugnato di falso alla presenza del cancelliere solo all'udienza del 4.11.2014, e non nella precedente udienza di proposizione della querela di falso del 3.12.2013, o in quella del 21.1.2014, in cui i convenuti erano stati interpellati sulla volontà di avvalersi di quel documento, se ne deve comunque riconoscere l'inammissibilità.

Si tratta, infatti, di una questione giuridica nuova, implicante anche un accertamento di fatto, non trattata nell'approfondita motivazione resa dalla Corte distrettuale sul primo motivo di appello dell'attuale ricorrente, o in altra parte della motivazione, per cui il ricorrente, per evitare una statuizione di inammissibilità della censura, avrebbe dovuto non solo allegare l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale atto del giudizio precedente vi avesse provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "*ex actis*" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (vedi, Cass. 23.8.2025 n. 23761; Cass. 24.1.2019 n. 2038).

Si noti del resto, a conferma dell'inammissibilità, che il ricorrente non ha neppure rappresentato l'interesse personale che sarebbe stato leso dalla ritardata redazione del verbale di deposito del documento originale impugnato di falso del cancelliere, posto che l'art. 223 c.p.c. è una norma dettata a scopo di individuazione specifica e conservazione del documento impugnato di falso senza alterazioni sopravvenute, e che nella specie non è stato neppure allegato che il documento in questione sia stato alterato o sostituito dopo la presentazione della querela di falso incidentale, o che sia andato smarrito, a causa della ritardata redazione del verbale di deposito da parte del cancelliere.

**2)** Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa valutazione delle violazioni dei principi di indagine grafologica nelle quali sarebbe incorsa la CTU dott.ssa [REDACTED] [REDACTED]. La CTU nella prima relazione grafologica sul testamento olografo del



26.8.2006, attribuito a [REDACTED] [REDACTED] datata 8.3.2011, aveva utilizzato come scritture di comparazione unicamente il testamento olografo del medesimo del 10.1.1986, che però era stato disconosciuto dai convenuti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (nato nel 1970) e [REDACTED] nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, e la semplice fotocopia del contratto di comodato stipulato da [REDACTED] [REDACTED] con [REDACTED] [REDACTED] (nato nel 1970) il 22.12.2005 tardivamente prodotta. La CTU, poi, a seguito delle contestazioni mosse dall'originario attore, attuale ricorrente, aveva reso chiarimenti il 20.3.2012 ed aveva quindi redatto la relazione integrativa del 10.5.2013, basandosi questa volta su scritture di comparazione affidabili (denunce presentate da [REDACTED] [REDACTED] ai Carabinieri di [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] e documenti a sua firma presentati al Comune di [REDACTED] ma avrebbe confermato le sue precedenti conclusioni sull'autenticità del testamento olografo di [REDACTED] [REDACTED] del 26.8.2006, solo perché condizionata dagli esiti della sua prima relazione, basatasi su scritture di comparazione carenti.

Ulteriormente il ricorrente si duole che la sentenza di secondo grado non abbia condiviso le sue critiche alle conclusioni della CTU, basate sulla considerazione che la scrittura in verifica si presentava fluida ma con delle stentatezze ed angolosità in alcuni passaggi. La CTU aveva ricondotto tali stentatezze allo stato di salute di [REDACTED] [REDACTED] all'epoca del testamento in questione, invece - ad avviso del ricorrente - esse dovevano ritenersi indicative della falsità del documento in verifica, perché un eventuale problema di salute avrebbe inficiato l'intero testo del documento e non solo alcune parti di esso.

Da ultimo assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto inattendibile la relazione del CTP, dott. [REDACTED] del 3.5.2010, che aveva concluso invece per la falsità del testamento olografo del 26.8.2006, ritenendola basata su asserite firme di [REDACTED]



██████ inserite nella *pen drive* consegnata al CTU di dubbia provenienza e datazione, avulse dai documenti di provenienza e quindi di scarsa attendibilità ai fini della comparazione, mentre in realtà si sarebbe trattato di firme certamente attribuibili a ██████ ██████ perché apposte alla presenza di funzionari di banca ed impiegati postali.

Il secondo motivo di ricorso è a sua volta inammissibile, in quanto non individua alcuno dei vizi previsti dall'art. 360, comma primo c.p.c., non costituendo l'asserita violazione dei principi di indagine grafologica una violazione di legge.

L'espressa prescrizione del n. 4) dell'art. 366, in collegamento con l'art. 360 c.p.c., appare, infatti, confermativa del carattere del giudizio di cassazione, il quale è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c. (*ex multis*, Cass. 23.12.2025 n. 33844; Cass. n.19959/2014). Ed ancora questa Corte ha riconosciuto che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma c.p.c., dev'essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento ad una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (Cass. sez. un. n. 32415/2021; Cass. n. 17470/2018).



Neppure possono essere prese in esame, come circostanze di fatto decisive non considerate dall'impugnata sentenza, le critiche alla CTU che erano state mosse dall'appellante sulla base della CTP [REDACTED] e che sono state riproposte pedissequamente in questa sede, in relazione ad un'ipotizzabile censura ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.. Ciò non solo perché si tratta di critiche già ampiamente valutate e motivatamente respinte dall'impugnata sentenza alle pagine 15 e 16 con ragionamenti non sottoposti a censure specifiche, che non siano meramente ripetitive dei rilievi già mossi con l'atto di appello, ma anche ai sensi dell'art. 348 *ter* ultimo comma c.p.c., dal momento che le sentenze di primo e di secondo grado hanno ricostruito i fatti storici in modo pienamente conforme ed il ricorrente non ha minimamente allegato la diversità delle stesse nell'accertamento dei fatti.

Ancora una volta, peraltro, il ricorrente, anziché individuare vizi di legittimità della sentenza impugnata, contrappone le proprie tesi ricostruttive del fatto in termini antitetici a quelli accertati in primo ed in secondo grado.

**3)** Con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato i principi che regolano i rapporti tra giudizio civile e giudizio penale.

La sentenza di primo grado, confermata in appello, pur non avendo attribuito efficacia di giudicato all'archiviazione del procedimento penale del Tribunale di Brindisi n. 6048/09 RG Gip a carico di [REDACTED] [REDACTED] (marito di [REDACTED] e padre di [REDACTED] nato nel 1970 e [REDACTED] [REDACTED] che era stato intrapreso per la falsità del testamento olografo di [REDACTED] [REDACTED] del 26.5.2006 (*rectius* 26.8.2006) a seguito della denuncia-querela contro ignoti presentata dall'attuale ricorrente, aveva tenuto conto oltre che della CTU [REDACTED] degli accertamenti effettuati in quel procedimento penale.



Assume in contrario il ricorrente, che poiché [REDACTED] [REDACTED] non era parte del giudizio civile nell'ambito del quale era stata proposta querela di falso incidentale, gli accertamenti effettuati in quel procedimento penale (in particolare le consulenze grafiche espletate su richiesta del Pubblico Ministero dal dott. [REDACTED] e dalla dott.ssa [REDACTED] non potevano avere alcun valore probatorio nella causa civile, al pari delle consulenze tecniche di parte della dott.ssa [REDACTED] e della dott.ssa [REDACTED] depositate nel procedimento civile di primo grado.

Ulteriormente il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 16768 del 21.7.2006, secondo la quale il decreto di archiviazione adottato in sede penale non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile promosso per le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato.

Anche il terzo motivo deve ritenersi inammissibile, anzitutto perché non individua esattamente la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata, che non può essere quella dell'art. 2909 cod. civ. sull'efficacia probatoria vincolante del giudicato, o dell'art. 652 c.p.p., relativo all'efficacia vincolante della sentenza dibattimentale di assoluzione nel giudizio civile per le restituzioni, o il risarcimento proposto dal danneggiato, perché è lo stesso ricorrente a ricordare che la sentenza impugnata ha escluso che la sentenza di primo grado sia stata considerata vincolata al giudicato per effetto della mera archiviazione, in fase di indagine, del procedimento penale intrapreso a carico di [REDACTED] [REDACTED] per il reato di falso relativo al testamento olografo di [REDACTED] [REDACTED] del 26.8.2006, a seguito della denuncia-querela contro ignoti sporta dall'originario attore.

In secondo luogo, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte distrettuale, infatti, nel rigettare il terzo motivo di appello, alle pagine 17 e 18, ha spiegato che il Tribunale di Brindisi, pur nella consapevolezza dell'autonomia esistente tra giudizio penale e giudizio



civile, aveva utilizzato, in mancanza di divieti di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra altre parti, traendone elementi di convincimento, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 10.10.2018 n. 25067; Cass. 20.1.2017 n. 1593; Cass. 6.8.2015 n. 16554; Cass. 26.6.2015 n. 13229; Cass. 16.5.2006 n. 11426). In particolare il Tribunale di Brindisi aveva tenuto conto, secondo quanto ricostruito dalla sentenza d'appello, oltre che della CTU a firma della dott.ssa ██████ espletata nel giudizio civile, anche della relazione grafologica espletata dal dott. ██████ nel procedimento penale a carico di ██████ ██████ che prima dell'inizio del giudizio civile era scaturito dalla denuncia-querela contro ignoti sporta dall'attore, attuale ricorrente, per l'asserita falsificazione del testamento olografo di ██████ ██████ del 26.8.2006, e del conseguente provvedimento di archiviazione, nonché del rigetto dell'opposizione ad essa dell'attuale ricorrente da parte del Gip del Tribunale di Brindisi del 12.1.2010, confermato dalla Corte di Cassazione l'11.2.2011.

Altra ragione di inammissibilità di questo motivo va ravvisata, in relazione alla previsione dell'art. 360 *bis*, n. 1) c.p.c., nella circostanza che la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto relativa al rapporto tra giudizio penale e giudizio civile in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (vedi nello stesso senso più recentemente sull'utilizzo come prove atipiche, ai fini della formazione del convincimento nell'ambito dell'art. 116 c.p.c., di quelle provenienti da un giudizio anche tra altre parti, purché acquisite alla causa civile e sottoposte al contraddittorio delle parti, Cass. 21.9.2022 n. 27680; Cass. 6.5.2016 n. 9242), ed il ricorrente non ha offerto elementi idonei a mutare tale orientamento.

Da un lato, infatti, la circostanza che ██████ ██████ non fosse parte del giudizio civile di primo grado, nel quale è stata utilizzata come prova atipica l'archiviazione disposta nei suoi confronti, è una circostanza che già



è stata considerata e che, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, non è ostativa all'utilizzo come prova atipica per soggetti diversi da quello prosciolto in sede predibattimentale.

Dall'altro il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 16768 del 21.7.2006 è inconferente, in quanto la sentenza impugnata, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, non ha affatto attribuito efficacia vincolante di giudicato al provvedimento di archiviazione relativo all'indagine per falsità del testamento olografo di ██████████ ██████████ del 26.8.2006 ottenuto da ██████████ ██████████ avendolo solo utilizzato come elemento di prova nell'ambito della valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito, pienamente restando nei limiti del suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c..

**4)** Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'illegittimità (*rectius*, nullità) della sentenza impugnata per avere rigettato il motivo di appello concernente la mancata ammissione da parte del Tribunale di Brindisi delle richieste istruttorie avanzate dall'originario attore (interrogatorio formale di ██████████ ██████████ prova testimoniale, CTU su intestazioni telefoniche e trascrizione di sms riportati nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c. del 23.10.2010), attuale ricorrente, nella querela di falso incidentale con motivazione insufficiente, o comunque carente. Il ricorrente poi rammenta le circostanze di fatto che ove provate avrebbero a suo avviso dimostrato che la volontà testamentaria di ██████████ ██████████ era rimasta quella espressa nel testamento olografo in suo favore del 10.1.1986 e l'inverosimiglianza del ritrovamento del testamento olografo di ██████████ ██████████ del 26.8.2006, scritto sul retro di un calendario a parete, nella tasca del parasole dell'autovettura del *de cuius*. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Anzitutto è inammissibile nella parte in cui ci si duole della motivazione insufficiente, perché dopo la riforma dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. apportata dall'art. 54, comma 1, lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83,



convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134, non è più censurabile la motivazione insufficiente.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, dopo la suddetta riforma, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (vedi *ex multis* Cass. 7.11.2024 n 28696; Cass., Sez. Un., 7.4.2014 n. 8053).

Il motivo è poi infondato nella parte in cui lamenta la carenza di motivazione sul punto fornita dalla Corte distrettuale alle pagine 18 e 19, nel rigettare il quarto motivo di appello, che soddisfa in realtà abbondantemente il cosiddetto minimo costituzionale.

La Corte distrettuale ha spiegato che le richieste istruttorie formulate nella querela di falso incidentale dell'attore, poi appellante ed ora ricorrente, non sono state ammesse dal giudice di primo grado perché la querela di falso atteneva ai profili di autenticità del testamento olografo di ██████████ del 26.8.2006, profili già affrontati e risolti sia in sede civile, che penale, ed ha aggiunto:

- a) che le richieste istruttorie erano inidonee a provare la falsità del testamento olografo oggetto di querela;
- b) che la circostanza che tale testamento olografo non fosse stato rinvenuto nel corso del sopralluogo presso l'abitazione del *de cuius* il 19.12.2006 non escludeva di per sé l'eventualità che tale testamento fosse stato conservato altrove da ██████████ ██████████ dato che anche il testamento del predetto del 10.1.1986 era stato rinvenuto in una busta



consegnata alla sorella [REDACTED] [REDACTED] e quindi al di fuori dell'abitazione del *de cuius*;

c) che non erano elementi idonei di per sé a suscitare dubbi sull'autenticità del testamento olografo del 26.8.2006 il fatto che fosse stato scritto sul retro di un calendario a parete e che fosse stato rinvenuto all'interno della tasca del parasole dell'autovettura del *de cuius*, acquistata da [REDACTED] [REDACTED] nella successiva data del 6.9.2006 e consegnatagli l'8.9.2006, ossia dopo la redazione del testamento, che ben poteva essere stato trasferito nell'auto dopo il suo acquisto in un momento successivo a quello di redazione;

d) che l'episodio del 20.12.2006 e quello del 3.1.2007 riportati nelle prove articolate erano meramente suggestivi;

e) che non poteva il querelante invocare contemporaneamente la falsità materiale e quella ideologica dello stesso testamento, perché evidentemente accertata l'autenticità di tale testamento, le disposizioni in esso contenute costituivano la volontà del defunto;

f) che fra il testamento olografo del 10.1.1986 a favore dell'originario attore e quello del 26.8.2006 erano trascorsi oltre venti anni, ed era plausibile che il testatore avesse ritenuto di predisporre un altro testamento per disporre diversamente del suo patrimonio.

**5)** Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia dell'impugnata sentenza sulla sua richiesta di rinnovazione della CTU grafologica, reiterata anche in sede di comparsa conclusionale, date le gravi nullità ed irregolarità dalle quali sarebbe risultata affetta la CTU [REDACTED] e richiama la giurisprudenza di questa Corte, che impone al giudice che non aderisca alla richiesta di rinnovazione di indagini tecniche basate su specifiche ragioni, di motivare il diniego di rinnovazione (Cass. n. 18422/2013; Cass. 27.4.2011 n. 9379).

Il motivo, che pur non menzionandolo espressamente, fa riferimento alle violazioni degli artt. 360, comma primo, n. 4) c.p.c. e 112 c.p.c., è privo



di pregio, in quanto l'omessa pronuncia può essere invocata se abbia riguardato domande di merito e non domande istruttorie, come l'istanza di rinnovazione della CTU (vedi in tal senso, Cass. n. 13716/2016).

In ogni caso il motivo è infondato, perché nelle conclusioni dell'appellante, attuale ricorrente, riportate a pagina 9 dell'impugnata sentenza, non figura l'istanza di rinnovazione della CTU, che il ricorrente sostiene solo di avere reiterato nella comparsa conclusionale senza specificare se l'istanza fosse stata formulata nell'atto di appello, dovendosi tenere conto che la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le istanze istruttorie già tempestivamente proposte e non di avanzarne di nuove.

Ciò spiega come mai non ci sia stata un'espressa pronuncia della Corte distrettuale sull'istanza di rinnovazione della CTU dell'originario attore. In ogni caso la Corte d'Appello con l'ampia motivazione fornita, alle pagine 12-17, ha spiegato le ragioni della piena validità ed esaustività della CTU comportanti la superfluità della rinnovazione, e comunque non era tenuta a motivare specificamente il diniego di rinnovazione della CTU richiesto dall'appellante solo in comparsa conclusionale e non supportato da censure specifiche diverse da quelle già affrontate e motivatamente decise nel respingere il secondo motivo di appello, inerente l'asserita nullità della CTU.

**6)** Con il sesto motivo il ricorrente deduce la nullità e/o illegittimità della sentenza per infondatezza del rigetto delle domande principali, giacché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto le ragioni di impugnazione relative al giudizio principale assorbite dalla conferma dell'infondatezza della querela di falso incidentale.

**7)** Con il settimo motivo si censura l'illegittimità e/o nullità della sentenza per errata applicazione del principio di soccombenza, per avere il Giudice di seconde cure erroneamente posto le spese processuali a carico dell'odierno ricorrente, malgrado la legittimità e la piena prova della



querela di falso incidentale e delle domande proposte dall'originario attore, poi ricorrente, nel giudizio principale.

Con gli ultimi due motivi si sollecita, rispettivamente, l'accoglimento delle domande di merito avanzate nel giudizio di primo grado per effetto della riforma della decisione adottata in primo ed in secondo grado di rigetto della querela di falso incidentale inerente al testamento olografo di [REDACTED] [REDACTED] del 26.8.2006, con condanna delle controparti alle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, in conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza impugnata.

Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente perché aventi la stessa impostazione, e sono inammissibili e da qualificare come semplici auspici o non motivi.

Con entrambi, infatti, non vengono formulate censure autonome all'impugnata sentenza, ma per la non verificatasi ipotesi di riforma della sentenza di secondo grado sulla querela di falso incidentale, si richiede l'adozione delle statuizioni consequenziali sulle domande di merito e sulle spese processuali del giudizio.

In base al principio della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] (nato nel 1970) delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, mentre nulla va disposto per le spese quanto agli intimati, [REDACTED] e [REDACTED] che non hanno svolto difese in questa sede.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma *1-quater* D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso di [REDACTED] (nato nel 1975) e lo condanna al pagamento in favore di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (nato nel 1970) delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in



€ 200,00 per spese ed € 12.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 29.1.2026.

Il Consigliere estensore  
Vincenzo Picaro

Il Presidente  
Milena Falaschi

